



**UNISS**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI SASSARI

# **Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta dell'Università degli Studi di Sassari**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2021 Rep. 114/2021 Prot. 94760**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2023 Prot. 62126 Rep. 99/2023**

**Decreto Rettorale di emanazione del 04/07/2023 Rep. 2039/2023 Prot. 69369**

## Sommario

ART. 1 Ambito e finalità.....	1
ART. 2 Requisiti di accesso allo status di “Studente-Atleta” .....	1
ART. 3 Modalità di riconoscimento dello status di “Studente Atleta” .....	2
ART. 4 Benefici dello status di “Studente-Atleta” .....	3
ART. 5 Doveri dello “Studente-Atleta” .....	4
ART. 6 Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	4

# **Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta dell'Università degli studi di Sassari**

## **ART. 1 Ambito e finalità**

1. In aderenza ai principi sanciti nel proprio Statuto, l'Università degli Studi di Sassari indirizza le sue attività alla diffusione e alla salvaguardia della cultura dello sport in ambito universitario ed adotta il presente "*Regolamento sulla doppia carriera Studente-Atleta* a disciplina del relativo *Status* al fine di:

- a) tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica agevolandone l'esercizio costante e continuo;
- b) sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione universitaria e l'impegno nell'attività sportiva agonistica per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera universitaria;
- c) garantire allo Studente Atleta un percorso educativo di qualità che possa garantire anche un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

2. Il Regolamento aderisce ai principi di cui alle Linee Guida UE sulla doppia carriera degli atleti adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012 e al Protocollo d'intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU sul "*Sostegno alla carriera universitaria degli atleti di alto livello*" (Atti del Ministro n. 68 del 12 dicembre 2016).

## **ART. 2 Requisiti di accesso allo status di "Studente-Atleta"**

1. Lo *Status* di "Studente-Atleta" è attribuito alle studentesse e agli studenti, anche con disabilità, iscritti -in corso o fuori corso- a Corsi di Laurea, Laurea magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitari dell'Università degli Studi di Sassari che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di alto livello nazionale o internazionale.

2. lo Studente-Atleta di alto livello deve risultare iscritto ad una Società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere stato convocato nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paralimpiadi estive o invernali nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- b) essere stato convocato in almeno un'occasione nelle squadre nazionali di FSN/DSA del CONI/CIP nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- c) essere formalmente riconosciuto come atleta di "interesse nazionale" dalle FSN/DSA del CONI/CIP.
- d) essere campionesse/campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani assoluti e podio nei campionati europei o mondiali, in una delle discipline sportive con

- federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica);
- e) per gli sport individuali, figurare nei primi 32 posti della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN/DSA del CONI/CIP al momento della presentazione della domanda; per gli sport di squadra, partecipare al momento della presentazione della domanda a un campionato federale a squadre, che comporti trasferte in territorio extraregionale con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno, organizzato dalle FSN/DSA di riferimento.

### **ART. 3**

#### **Modalità di riconoscimento dello status di “Studente Atleta”**

1. Il riconoscimento dello *Status* di “Studente Atleta” è operato, a domanda dello studente, all’atto dell’immatricolazione ovvero dell’iscrizione ad anni successivi al primo.
2. Ogni anno viene dato avviso della possibilità di accesso allo status di “Studente-Atleta” attraverso il sito dell’Ateneo entro il 30 giugno.
3. Gli studenti-atleti che intendono accedere allo status di Studente-Atleta dovranno inviare i documenti richiesti in formato pdf ed esclusivamente mediante posta elettronica all’Ateneo con oggetto “Carriera Studente-Atleta”. La domanda può essere trasmessa in qualunque momento dell’anno fino al 15 settembre, in modo da consentire l’immatricolazione nel successivo anno accademico.

I documenti richiesti sono:

- I. domanda di ammissione alla doppia carriera (allegato A);
- II. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- III. dichiarazione relativa allo status di studente-atleta, datato e firmato (allegato B);
- IV. fotocopia tessera affiliazione;

4. I requisiti di Studente-Atleta sono accertati, sulla base della documentazione di cui al comma 3, da una Commissione composta dal Rettore o da un suo Delegato, da un docente del corso di Scienze motorie, da un rappresentante del Cus, da un funzionario individuato all’interno degli Uffici afferenti all’Area Didattica e Servizi agli Studenti con funzioni di Segretario verbalizzante e di supporto amministrativo, e da uno studente scelto dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti negli organi accademici. La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale e ha una durata di tre anni, al termine dei quali deve essere rinnovata.

5. La Commissione provvede ad esaminare le domande pervenute e la relativa documentazione e procede al riconoscimento dello status di “studente-atleta”, redigendo apposito verbale ai fini del riconoscimento dei benefici indicati nel presente Regolamento.

6. Lo “Studente-Atleta” in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2 conserva tale status per un periodo di 2 anni accademici. Lo studente che intende conservare lo status di “Studente-Atleta” oltre il biennio deve farne domanda ai sensi del comma 3 e aver conseguito almeno 10 CFU annuali per i due anni accademici precedenti entro il 31 ottobre. Gli stessi CFU annuali per il biennio antecedente devono essere conseguiti anche da chi presenta domanda durante il corso di studi. Se la domanda è presentata contestualmente all’iscrizione al secondo anno, lo studente deve avere conseguito 10 CFU nel primo anno accademico.

7. La permanenza dei requisiti dello status di “Studente-Atleta” è accertata annualmente dalla Commissione di cui al comma 4.

## **ART. 4**

### **Benefici dello status di “Studente-Atleta”**

Lo “Studente-Atleta” fruisce dei seguenti benefici:

- 1) Iscrizione in regime di tempo parziale, su richiesta, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo;
- 2) Riconoscimento di 12 *cfu a scelta dello studente* per alti meriti sportivi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 240 del 2010 per gli studenti che abbiano vinto un campionato italiano o europeo o mondiale o olimpico, nelle discipline rientranti nell’attività delle Federazioni sportive di cui al comma 2 dell’art. 2; riconoscimento di 4 *cfu a scelta dello studente* per gli studenti che abbiano vinto un titolo regionale nelle discipline di cui sopra;
- 3) Assegnazione da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di un “tutor per gli atleti”, tra i docenti del Corso, che segua periodicamente l’atleta, verifichi l’effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, prevenga l’abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo da parte dello studente atleta, indicando eventuali soluzioni in itinere al Presidente del Consiglio, Corso di Laurea, curi i rapporti con gli altri docenti del Corso al fine di rimuovere gli ostacoli o le difficoltà che lo studente atleta incontra per l’attività sportiva svolta durante il percorso formativo, si relazioni con la Commissione di cui all’art. 3, comma 5. Qualora, per comprovati motivi legati all’attività sportiva svolta, lo studente atleta dimostri di non poter partecipare ad una sessione di esame già fissata, il tutor per gli studenti atleti, sentito il presidente del Consiglio di corso di laurea, potrà chiedere al Presidente della Commissione d’Esame di fissare una data alternativa dell’esame;
- 4) nel caso vi sia comprovata difficoltà a raggiungere la sede dell’esame per impegni sportivi, e la manifestazione sia un campionato europeo, mondiale, un’olimpiade, o manifestazioni di pari livello, lo studente- atleta, su richiesta del tutor e previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, potrà sostenere l’esame anche a distanza su una piattaforma scelta dal Dipartimento.
- 5) Giustificazione dell’assenza in attività didattiche con frequenza obbligatoria, per il periodo strettamente coincidente con un impegno agonistico, con contestuale previsione di attività di recupero da concordare con il tutor nei modi previsti dal comma 2;
- 6) Riserva di 2 posti nelle selezioni di accesso al corso di laurea triennale in Scienze Motorie secondo i criteri indicati nel relativo bando;
- 7) Conservazione dello status di studente-atleta in caso di grave infortunio che abbia limitato notevolmente l’attività sportiva nei mesi precedenti il termine di durata dello status. In questo caso dovrà essere presentata una certificazione medica rilasciata dal Servizio sanitario nazionale (SSN), da un centro privato convenzionato o da uno specialista privato, e un documento di conformità rilasciato dal SSN;
- 8) Accesso gratuito agli impianti sportivi dell’Ateneo, secondo gli orari e i regolamenti del gestore CUS Sassari;
- 9) Accesso alle Residenze Ersu nei limiti dei posti resi disponibili dall’Ente;
- 10) Gli Studenti-Atleti che vincono una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in campionati olimpici o paraolimpici, o mondiali o europei, che abbiano conseguito uno dei predetti titoli sportivi nell’anno precedente all’iscrizione all’Università hanno diritto all’esonero totale delle tasse e dei contributi per un anno accademico o al rimborso delle tasse dell’anno precedente;
- 11) Gli Studenti-Atleti che abbiano vinto un titolo nazionale, che abbiano conseguito il titolo nell’anno precedente all’iscrizione all’Università, hanno diritto alla riduzione

- delle tasse nella misura del 50%;
- 12) Gli Studenti-A atleti che abbiano vinto un titolo regionale, che abbiano conseguito il titolo nell'anno precedente all'iscrizione all'Università, hanno diritto alla riduzione delle tasse nella misura del 30%.

## **ART. 5**

### **Doveri dello "Studente-A atleta"**

1. Lo "Studente-A atleta" è tenuto:

- a) a rinnovare l'iscrizione all'Università di Sassari per ogni anno accademico;
- b) a comunicare tempestivamente, anche via email, la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo: *i)* al tutor per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4; *ii)* al Servizio Stampa e Comunicazione in caso di piazzamenti su podio o premiazioni;
- c) ad autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la pubblicazione della propria immagine, di riprese video e foto da parte dell'Ateneo in tutti i canali di comunicazione/informazione istituzionali e per campagne e/o iniziative editoriali che riguardino la promozione dell'Università di Sassari. Le immagini, in particolare, potranno essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sul sito web istituzionale, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc...) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali dell'Università. L'Ateneo si impegna a non fare uso alcuno delle immagini dello Studente A atleta anche solo potenzialmente lesivo propria della dignità o reputazione;
- d) a partecipare a competizioni universitarie nazionali e internazionali con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo Università di Sassari compatibilmente con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte.

## **ART. 6**

### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali e comunitarie previste in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con decreto rettorale.